



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto di Istruzione Superiore "F. Brunelleschi-L. Da Vinci"

Via Piave,29-03100 Frosinone - Tel. (0775)211983 - Fax (0775)210660

e_mail: fris01700p@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TITOLO I : DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI E DELLE SANZIONI

Articolo 1-Responsabilità degli studenti

Gli studenti sono tenuti:

- a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio, partecipando in modo attento e corretto alla vita scolastica;
- b) a mantenere nell' esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi costituzionali e con quelli generali dell'ordinamento dello Stato Italiano;
- c) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto;
- d) a non uscire dai locali della scuola nelle ore di lezione senza autorizzazione;
- e) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e degli altri studenti, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi, garantendo e favorendo l'integrazione di tutti coloro che costituiscono la comunità scolastica;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- g) a condividere la responsabilità della cura dell'ambiente scolastico in quanto importante fattore di qualità della vita della scuola;
a riferire tempestivamente alle famiglie le comunicazioni della scuola.

Articolo 2-Finalità dei provvedimenti disciplinari

Gli alunni che contravvengono ai doveri scolastici sono sottoposti alle sanzioni disciplinari individuate al seguente art.10, le quali hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

Articolo 3-Principi e garanzie della responsabilità disciplinare

Il presente regolamento riconosce che:

- la responsabilità disciplinare è personale;
- nessuno studente può essere sottoposto a sanzione senza che abbia potuto esporre le proprie ragioni
- la sanzione disciplinare non interferisce sulla valutazione del profitto.

Le situazioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Articolo 4-Libertà di espressione

La libera espressione di opinioni, correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità, non può essere sanzionata in nessun caso e in alcuna forma.

Articolo 5-Tutela della *privacy*

La sanzione disciplinare non costituisce dato sensibile ai sensi della vigente normativa sulla *privacy* e la relativa documentazione è inserita nel fascicolo personale e segue lo studente responsabile in occasione del passaggio di grado di scuola o di eventuale trasferimento. I normativi di persone estranee al comportamento sanzionato, coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, saranno invece coperte dal "protocollo riservato".

Articolo 6-Divieto dell'uso di sostanze alcoliche

È tassativamente vietato fare uso di sostanze alcoliche all'interno dell'edificio scolastico, in tutti i locali della scuola, ivi compresi i servizi igienici, e comunque durante lo svolgimento delle attività didattiche, anche visite e viaggi d'istruzione.

La violazione del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel seguente articolo, previa comunicazione alla famiglia e l'adozione di misure recupero e dissuasione.

Articolo 7-Diviato di fumo

È tassativamente vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico, in tutti i locali della scuola, ivi compresi i servizi igienici.

La violazione del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 8-Diviato dell'uso del telefonino e degli altri dispositivi elettronici

È tassativamente vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, in quanto elemento di disturbo dell'attività didattica.

Articolo 9-Diviato dell'uso improprio dei servizi telematici

L'uso dei servizi telematici da parte degli alunni è consentito esclusivamente per motivi didattici e previa autorizzazione e vigilanza di un docente. L'accesso abusivo ai servizi telematici e a Internet comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo art.15, oltre al risarcimento del danno cagionato alla scuola.

Nei locali della scuola, è tassativamente vietata la ripresa di immagini con qualunque mezzo. La ripresa e la divulgazione di immagini lesive della dignità personale di altrui studenti e/o degli altri operatori scolastici è punita con l'applicazioni previste al successivo art,11 e 12 relative a persone e circostanze scolastiche di dati sensibili e riprese con qualunque mezzo.

Articolo 10-Sopensioni non superiori a quindici giorni

Le sanzioni per motivo di gravi infrazioni disciplinari, che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di Classe.

Articolo 11-Sopensioni superiori ai quindici giorni

Le sanzioni per motivo di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, sono adottate dal Consiglio di Istituto, previa relazione e proposta del Consiglio di Classe nella completezza delle sue componenti.

Articolo 12-Sopensioni per l'intero anno scolastico, non scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato

Le sanzioni per motivo gravissime e/o reiterate gravi infrazioni disciplinari, che determinano una situazione di allarme sociale nella comunità scolastica, quando non siano attuabili interventi volti al reinserimento tempestivo dell'alunno, possono consistere nella sospensione della frequenza per l'ulteriore frazione di anno scolastico, nel non scrutinio finale o nella non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso

di studi. Esse sono adottate dal Consiglio di Istituto, previa relazione e proposta del Consiglio di Classe nella completezza delle sue componenti.

Articolo 13-Strategie di recupero e rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni, deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe, un rapporto con lo studente con la famiglia, tale da preparare e favorire il suo rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Articolo 14-Trasferimento ad altra scuola

In caso in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliato il rientro nella comunità scolastica di appartenenze, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. L'iscrizione ad altra scuola non interrompe il procedimento disciplinare in corso, che segue il suo *iter* fino alla conclusione, del cui esito è data tempestiva comunicazione all'interessato ed alla nuova scuola.

Articolo 15-Comportamenti e sanzioni

Premesso che per ogni procedura è prevista l'informazione allo studente circa il comportamento rilevato e l'avviato procedimento, le infrazioni ai doveri di cui all'art. 1 del presente regolamento sono sanzionate secondo le seguenti modalità:

Comma	Comportamento	Sanzione	Competenza	Procedura
1	Abitudine a non giustificare assenze.	Ammonizione	Docente della 1 ^a ora e coordinatore e D.S.	Avviso alla famiglia; il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe; D.S eventualmente ammonisce.
2	Entrate ingiustificate in ritardo per 5volte.	Ammonizione e si considera un giorno di assenza	Coordinatore di Classe e D.S.	Informazione alla famiglia; il coordinatore di classe riferisce al Consiglio di Classe; D.S eventualmente ammonisce .
3	Alunno sprovvisto di libri di testo, di materiale didattico e di attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica.	Nota di biasimo sul registro di Classe.	Il docente della materia.	Il coordinamento di classe, su richiesta del docente, convoca la famiglia e riferisce al Consiglio di Classe, qualora il comportamento negativo dell'alunno persista.

Comma	Comportamento	Sanzione	Competenza	Procedura
4	Non assolvimento degli impegni di studio.	Nota di biasimo sul registro ed eventuale comunicazione sul libretto delle giustificazioni.	Il docente della materia.	Il coordinatore di classe su richiesta del docente, convoca la famiglia e riferisce al Consiglio di Classe, qualora il comportamento negativo dell'alunno persista.
5	Mancanze di rispetto, lesivo della dignità personale e professionale, sia verbale, sia con atti, rilevata da qualunque operatore scolastico e riferita al Consiglio di Classe.	Provvedimento disciplinare di sospensione dalla frequenza fino a 15 gg.	Consiglio di classe e D. S.	Convocazione del consiglio di Classe; lettera di comunicazione alla famiglia; eventuale ricorso; convocazione dell'Organo di garanzia.
6	Comportamento scorretto e irrispettoso, sia verbale, sia con atti durante attività esterne didattiche (es. esercitazioni, progetto cinema, visite guidate, viaggi d'istruzione ecc...).	Sospensione fino al termine dell'anno scolastico della partecipazione all'attività esterna del singolo studente o del gruppo di studenti.	Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe.	Convocazione del Consiglio di Classe; lettera di comunicazione alla famiglia; eventuale ricorso; convocazione dell'Organo di garanzia.
7	Violazione di principi costituzionali nazionali e internazionali, nonché dei regolamenti, rilevata e riferita al Consiglio di Classe, sempre che non integrino la fattispecie di reato.	Apprendimento di disciplina di sospensione della frequenza fino a 15 gg.	Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico	Convocazione del Consiglio di Classe; lettera di comunicazione alla famiglia; eventuale ricorso; convocazione dell'Organo di garanzia.
8	Danni premeditati oppure dovuti ad atteggiamento irresponsabile rilavati da qualsiasi operatore scolastico, sempre che non integrino la fattispecie di reato.	Risarcimento del danno e/o lavori manuali e pratici nel primo pomeriggio a materiali a carico.	Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico	Convocazione del Consiglio di Classe; lettera di comunicazione alla famiglia; eventuale ricorso; convocazione dell'Organo di garanzia.

Comma	Comportamento	Sanzione	Competenza	Procedura
9	Violenza e/o minaccia di danno ingiusto, volta a costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, ovvero a consegnare denaro o altri oggetti, tenta o consumata nei confronti di altri studenti, rilevata da qualche operatore scolastico.	Allontanamento da sedici a trenta giorni, a seconda della gravità del comportamento accertato.	Consiglio di Istituto su proposta motivata del Consiglio di Classe	Convocazione del Consiglio di Classe ai fini dell'istruttoria; Comunicazione alla famiglia dell'inizio del procedimento disciplinare e per l'eventuale esercizio del diritto di audizione dello studente da parte del Consiglio di Classe; Adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Istituto; Eventuale ricorso: Organo di garanzia.
10	Percosse e/o lesioni personali nei confronti di altri studenti, cagionate individualmente o in gruppo, rilevate da qualunque operatore scolastico.	Sospensione da trentuno a sessanta giorni, oltre alla riparazione dei danni alle strutture/arredi scolastici.	Consiglio di Istituto su proposta motivata del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico.	Convocazione del Consiglio di Classe ai fini dell'istruttoria; Comunicazione alla famiglia dell'inizio del procedimento disciplinare e per l'eventuale esercizio del diritto di audizione dello studente da parte del Consiglio di Classe; Adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Istituto; Eventuale ricorso: Organo di garanzia.
11	Violenza o minaccia, tentata o consumata, volta a costringere taluno a compiere o subire atti sessuali, rilevate da qualunque operatore scolastico.	Sospensione da trentuno a sessanta giorni, fatta salva la possibilità di comminare sanzioni più gravi qualora non sia possibile l'utile reinserimento dello studente nella comunità scolastica.	Consiglio di Istituto su proposta motivata del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico.	Convocazione del Consiglio di Classe ai fini dell'istruttoria; Comunicazione alla famiglia dell'inizio del procedimento disciplinare e per l'eventuale esercizio del diritto di audizione dello studente da parte del Consiglio di Classe; Adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Istituto; Eventuale ricorso: Organo di garanzia.

Comma	Comportamento	Sanzione	Competenza	Procedura
12	Reiterazione di comportamenti lesivi, dignità e del rispetto della persona umana o comportamenti già previsti nei commi precedenti, di gravità tale da determinare serio allarme nella comunità scolastica, ivi comprese fattispecie di uso improprio degli estintori, incendio o allagamento	Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, oltre alla riparazione dei danni alle strutture/arredi scolastici.	Consiglio di Istituto si propone motivata del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico.	Convocazione del Consiglio di Classe ai fini dell'istruttoria; Comunicazione alla famiglia dell'inizio del procedimento disciplinare e per l'eventuale esercizio del diritto di audizione dello studente da parte del Consiglio di Classe; Adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Istituto; Eventuale ricorso: Organo di garanzia.
13	Fatti previsti nei commi da 7 a 10, commessi in danno di studenti diversamente abili.	Sanzione aggiuntiva di un periodo di assistenza presso comunità per disabili individuate dalla scuola nella fase istruttrice.	Consiglio di Istituto si propone motivata del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico.	Convocazione del Consiglio di Classe ai fini dell'istruttoria; Comunicazione alla famiglia dell'inizio del procedimento disciplinare e per l'eventuale esercizio del diritto di audizione dello studente da parte del Consiglio di Classe; Adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Istituto; Eventuale ricorso: Organo di garanzia.

TITOLO II: DELL'ORGANO DI GARANZIA

Articolo 16-Organo di Garanzia di Istituto

L'Organo di Garanzia disciplinare della scuola coincide con la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.

Nei casi di incompatibilità o di dovere di astensione (per esempio, lo studente sanzionato o un suo genitori membri dell'organo collegiale) si procederà alla sostituzione temporanea con un membro della stessa componente (primo non eletto). L'Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza entro dieci giorni; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le astensioni saranno considerate nel computo dei voti contrari all'irrogazione del provvedimento disciplinare.

L'Organo di Garanzia è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorgenti all'interno, della scuola in merito all'applicazione del D. P. R. 24 giugno 1998, n.249: " Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Articolo 17-Responsabilità dell'esecuzione dei provvedimenti

Il Dirigente Scolastico provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni degli organi collegiali componenti sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, a dare attuazione alle delibere adottate e a darne la relativa pubblicità agli interessati.

TITOLO III: DELLE IMPUGNAZIONI

Articolo 18-Termini del ricorso

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso motivato, da parte degli studenti ed entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione dalla loro irrogazione, all'Organo di Garanzia di Istituto di cui al titolo II del presente regolamento.

Articolo 19-Ricorso per sospensione fino a quindici giorni

Il ricorso relativo alla sanzione disciplinare della sospensione fino a quindici giorni è indirizzato all'Organo di Garanzia di Istituto.

Contro le successive successioni dell'Organo di Garanzia di Istituto è ammesso ricorso negli stessi termini temporali all'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

Articolo 20-Ricorso per sospensione maggiore di quindici giorni

Il ricorso relativo alla sanzione disciplinare della sospensione per periodi di tempo maggiore di quindici giorni può essere prodotto da parte degli studenti entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione ed è indirizzato all'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 21-Visite tecniche e viaggi di istruzione

La Scuola ritiene utile, per la formazione degli studenti, che essi partecipino alle visite tecniche e ai viaggi di istruzione, sia in Italia sia all'estero: in quanto ospite è considerata l'eventuale diversità culturale, lo studente deve rispettare le norme di comportamento civile e morale e non deve fumare, bere alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti.

La contravvenzione a tali principi e regolamenti potrà comportare, nei casi più gravi, l'adozione di provvedimenti necessari e urgenti, che potranno consistere nella sospensione del soggiorno e nel rientro anticipato dei responsabili, fatto salvo ogni altro eventuale atto successivo.

I provvedimenti necessari e urgenti saranno adottati dai docenti accompagnatori, d'intesa con il Dirigente Scolastico.

La Scuola provvederà ad informare immediatamente le famiglie della decisione e della relativa motivazione.

Le spese sostenute per il rientro anticipato degli studenti e, se minori, anche degli accompagnatori saranno a totale carico delle famiglie.